

DOTT. MONICA CIOFFI

NOTAIO

Vicolo Fantuzzi, 5/B - 40125 BOLOGNA

Tel. 051 27 27 05 - Fax 051 27 26 40

epertorio n.26733

Raccolta n.3100

ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI

UTILITÀ SOCIALE, NELLA FORMA DI ASSOCIAZIONE

"MARGHERITA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemilacinque, il giorno venti del mese di giugno

- 20 giugno 2005 -

in Bologna, nel mio studio in vicolo Fantuzzi n.5/B.

innanzi a me dottoressa MONICA CIOFFI, Notaio in Bologna, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, senza l'assistenza dei testimoni, per spressa rinuncia fattane dai comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso, sono presenti i Signori:

CALANCHINI ENRICO nato a Bologna il 30 maggio 1961, domiciliato in Bologna, vicolo del Falcone n.20, odontoiatra, codice fiscale CLN NRC 61E30 A944S;

ROSSI CRISTINA MARIA nata a Genova il 15 novembre 1965, domiciliata in Bologna, via Castiglione n.49, imprenditore, codice fiscale RSS CST 65S55 D969Q;

MANTOVANI MARIO, nato a Bologna il 27 marzo 1960, domiciliato in Bologna, via Castiglione n.49, dirigente, codice fiscale MNT MRA 60C27 A944I;

GENERALI PAOLA nata a Bologna il 26 maggio 1959, domiciliata in Bologna, via Cesare Battisti n.13, amministratrice, codice fiscale GNR PLA 59E66 A944L;

BASILI LUCA nato a Bologna il 18 luglio 1962, domiciliato in Bologna, via di Barbiano n.2/2, libero professionista, codice fiscale BSL LCU 62L18 A944D. Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Tra i Signori CALANCHINI ENRICO, ROSSI CRISTINA MARIA, MANTOVANI MARIO, GENERALI PAOLA e BASILI LUCA si costituisce una Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale retta dal seguente statuto:

Art.1 - Denominazione, Oggetto e Sede

a) E' costituita con sede in Bologna, via Garibaldi n.3, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella forma di Associazione, denominata "Margherita - Onlus", di seguito detta "Associazione".

b) L'Associazione nasce per volontà di Enrico Calanchini e vuole ricordare, con il nome e con le opere, Margherita Minerva Calanchini.

c) L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
  - non distribuisce ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
  - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- d) Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio IV di Bologna il 04/08/2005.  
al n. 2209 - SERIE 1/17  
esatte € 11,12

e) L'Associazione ha durata illimitata. =====

#### Art.2 - Attività =====

L'Associazione svolge l'attività di beneficenza, anche mediante raccolta di fondi, destinata a supportare, favorire, sviluppare e/o far sorgere ogni qualsiasi iniziativa di assistenza sociale, sanitaria, di tutela dei diritti civili e religiosi, di promozione o sviluppo della cultura e dell'istruzione, nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, come previsti dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e dal punto 1.4-1) della circolare ministeriale 26/06/1998 n. 168/E/1998/93166. =====

In modo particolare, anche se non esclusivo o limitativo di ogni altra iniziativa umanitaria, le attività suddette potranno rivolgersi a favore di soggetti, di qualunque età, sesso, razza e religione, versanti in situazioni di svantaggio particolari quali: persone affette da invalidità fisiche o psichiche, disadattati, orfani, indigenti, persone in stato di abbandono o viventi in situazioni di degrado, di grave disagio economico e familiare, di emarginazione sociale, di sfruttamento. Le attività solidaristiche sopra menzionate potranno essere rivolte a soggetti svantaggiati abitanti in Italia, in altri paesi europei o extraeuropei. =====

#### Art.3 - Soci =====

a) Sono Soci tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei loro rappresentanti legali) che, avendo sottoscritto il presente Statuto, fatto richiesta di ammissione all'Associazione ed ottenutone l'accoglimento da parte del Consiglio, condividano le finalità dell'organizzazione e si impegnino a realizzarle. =====

b) L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio e non ha limiti di tempo. =====

c) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per: =====

I. dimissioni volontarie, comunicate al Consiglio per iscritto, con effetto immediato; =====

II. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

III. morte; =====

IV. indegnità o grave inadempienza rispetto agli impegni assunti verso l'Associazione, deliberata dal Consiglio. L'esclusione deve essere notificata al Socio al suo domicilio, indicato nell'atto di iscrizione all'Associazione o successivamente comunicato alla medesima in forma scritta. In questo unico caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva. =====

d) La cessazione, per qualunque causa, non comporta alcun diritto di ottenere la restituzione delle somme a qualunque titolo versate all'Associazione. =====

e) La qualità di Socio è intrasmissibile. =====

#### Art.4 - Diritti e obblighi dei Soci =====

a) Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari possono essere eletti alle cariche sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega ed a svolgere attività preventivamente concordate. =====

b) I Soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio. =====

c) I Soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti emanati dal Consiglio. I Soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro, tenendo un comportamento improntato alla assoluta correttezza e buona fede ed eseguendo con diligenza il lavoro preventivamente concordato. =====

I Soci sono tenuti a pagare le quote sociali ed i contributi straordinari  
l'ammontare fissato dall'Assemblea. =====

Art. 5 - Organi =====

no organi dell'Associazione: =====

l'Assemblea; =====

il Consiglio; =====

il Presidente; =====

il Segretario; =====

il Collegio dei Revisori dei conti, se richiesto per legge o nominato  
volontariamente dall'Assemblea. =====

Art. 6 - Assemblea =====

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di partecipazione. =====

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via  
straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. =====

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno 8 giorni prima della data  
fissata, tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax o  
posta elettronica riscontrati per ricevimento dal destinatario) contenente l'ordine  
del giorno degli argomenti da trattare. =====

In caso di richiesta di almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedere,  
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e con le modalità di cui al  
precedente comma c), alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà essere fissata  
entro 30 giorni dalla convocazione. =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza  
della metà più uno dei Soci aventi diritto di partecipazione, presenti in proprio o  
per delega conferita ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente  
costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. =====

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei  
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. =====

L'Assemblea ha i seguenti compiti: =====

I. Eleggere i membri del Consiglio, scelti anche tra i non soci; =====

II. approvare il programma generale di attività e le linee guida ai quali il  
Consiglio deve uniformarsi nello svolgimento della propria attività esecutiva; ==

III. stabilire l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi  
straordinari a carico dei Soci; =====

IV. approvare il bilancio preventivo; =====

V. approvare il bilancio consuntivo; =====

VI. deliberare la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti, eleggerne i  
componenti e nominarne il presidente; =====

VII. approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al  
precedente articolo 16; =====

VIII. deliberare riguardo ogni altro argomento che il Consiglio intenda sottoporle.

Art. 7 - Consiglio =====

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un  
massimo di sette membri. =====

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. =====

Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno 5 giorni prima della data  
fissata, tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax o  
posta elettronica riscontrati per ricevimento dal destinatario) contenente l'ordine  
del giorno degli argomenti da trattare. =====

d) In caso di richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente deve provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e con le modalità di cui al precedente comma c), alla convocazione del Consiglio, la cui riunione dovrà essere fissata entro 15 giorni dalla convocazione. =====

e) Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

f) Il Consiglio ha i seguenti compiti: =====

I. eleggere il Presidente; =====

II. nominare il Segretario; =====

III. assumere il personale; =====

IV. stabilire eventuali compensi da corrispondere ai Consiglieri ed ai componenti del Collegio dei revisori, ove nominato, precisando che è comunque vietata la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645 del 1994 e dal D.L. n.239 convertito nella L. 336 e successivamente modificato ed integrato, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Spa; =====

V. emanare, qualora lo ritenga opportuno, il Regolamento interno, in armonia e nel rispetto del presente Statuto; =====

VI. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; =====

VII. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, anche autorizzandone la spesa relative; =====

VIII. delegare singoli Consiglieri o dipendenti allo svolgimento di specifiche funzioni, atti o attività; =====

IX. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci; =====

X. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. =====

Art.8 - Presidente =====

a) Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. =====

b) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. =====

c) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. =====

d) Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma d) e 7, comma d). =====

e) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età. =====

Art.9 - Segretario =====

Il Segretario, nominato nell'ambito del Consiglio, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: =====

I. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci; =====

II. provvede al disbrigo della corrispondenza; =====

III. partecipa alle riunioni del Consiglio ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali; nel caso in cui non sia scelto tra i Consiglieri non ha diritto di voto; =====

IV. assiste il Consiglio nella predisposizione del progetto di bilancio preventivo e

il bilancio consuntivo; =====

è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa; =====

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio; =====

1. è a capo del personale. =====

10 - Collegio dei Revisori dei conti =====

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, uno dei quali ne è presidente, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. =====

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. =====

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su sollecitazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata. =====

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e approvata a tutti i Soci. =====

In caso di cessazione del presidente, per qualunque causa, il Collegio provvede alla nomina del medesimo scegliendolo tra i suoi componenti. =====

11 - Collegio arbitrale =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere riguardo l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi ed i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro scelto tra i soci, il quale giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità processuale, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. =====

La sua determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. =====

L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale di Bologna. =====

12 - Durata delle cariche =====

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi contabili e possono essere riconfermate. La data di decadenza corrisponde a quella dell'approvazione del bilancio (o rendiconto) consuntivo del terzo esercizio. =====

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. =====

13 - Risorse economiche =====

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: =====

quote associative e contributi straordinari dei Soci; =====

contributi dei privati; =====

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; =====

contributi di organismi internazionali; =====

erogazioni liberali e donazioni; =====

eredità testamentari, da accettare con beneficio di inventario; =====

introiti derivanti da convenzioni; =====

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo. =====

14 - Beni =====

Tutti i beni dell'Associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i Soci. =====

15 - Bilancio o rendiconto =====

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio rispettivamente entro il

meze di marzo e di ottobre, i bilanci (ovvero i rendiconti) consuntivo e preventivo, da sottoporre entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre all'approvazione dell'Assemblea. =====

b) Dal bilancio (ovvero dal rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione, nonché le erogazioni liberali dalla stessa effettuate in ottemperanza alle finalità solidaristiche previste dallo Statuto. =====

c) Gli eventuali utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

#### Art.16 - Modifiche allo Statuto =====

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli altri organi, dalla totalità dei Soci o da almeno cinque di essi. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. =====

#### Art.17 - Scioglimento =====

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che deve nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

#### Art.18 - Devoluzione del patrimonio =====

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

#### Art.19 - Norma di rinvio =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. =====

Consta di undici facciate intere e parte della dodicesima di tre fogli. =====

Sottoscritto:

Enrico Calanchini =====

Cristina Maria Rossi =====

Mario Mantovani =====

Paola Generali =====

Luca Basili =====

Monica Cioffi Notaio (sigillo) =====